



Alla c.a. ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. ARPAT – Settore VIA/VAS
Comune di Monterotondo Marittimo
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; L.R. 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria per la nuova sede AGE Lago, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Lustignano”, nel comune di Monterotondo Marittimo (GR). Proponente Enel Green Power Italia S.r.l. **Nota di risposta.**

Con nota del 24/04/2024 (acquisita al prot. n. 0248409) il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto per opere di “*manutenzione straordinaria relativi alla nuova sede AGE Lago*”, nel comune di Monterotondo Marittimo (GR), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- non è stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 24/04/2024 è costituita da:

- relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010, denominata “*lavori di manutenzione straordinaria relativi alla nuova sede AGE Lago*” – comune di Monterotondo Marittimo (GR) – (n. GRE.OEM.S.88.IT.G.09033.15.008.00).

La concessione di coltivazione mineraria di “Lustignano” è stata rilasciata con Decreto di Conferimento del Ministero del Commercio dell’Industria e dell’Artigianato (MICA) del 07/03/1994. La suddetta concessione è stata oggetto di variazione al programma lavori relativamente al potenziamento centrale geotermoelettrica “Nuova Lagoni Rossi” e riattivazione centrale “Sasso 2 (Autorizzazione n. 1198 del 26/03/2008, rilasciata a seguito della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, di cui alla D.G.R. n. 681 del 01/10/2007).

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power Italia S.r.l. risulta quanto segue.

Gli interventi riguardano opere edilizie di manutenzione straordinaria necessari al rinnovamento di un fabbricato facente parte del complesso edilizio denominato “Fattoria di Lago”, al fine di ricollocare alcuni uffici del personale; le attività previste riguardano la demolizione ed il rifacimento di pareti, la demolizione del camino, l’installazione di linee vita mediante sistema di ancoraggio anticaduta sulla copertura, il rinnovamento dell’impianto elettrico con sostituzione degli apparecchi illuminanti e l’installazione della fossa biologica per lo smaltimento delle acque reflue a servizio del fabbricato; come rete di smaltimento degli scarichi è previsto un sistema disperdente mediante sub-irrigazione. Il proponente specifica che in seguito sarà richiesta idonea autorizzazione allo scarico al Comune di competenza, corredata di relazione geologica contenente valutazioni tecniche relative alla natura del terreno.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti: circa 3/4 mesi.

Tutto ciò premesso,



visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006;
- l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

rilevato che gli interventi previsti non comportano variazioni delle caratteristiche o del funzionamento né potenziamento delle attività geotermiche esistenti; non sono previsti ampliamenti, variazioni di localizzazione, variazioni di tecnologia; non è prevedibile un incremento dei fattori di impatto;

si ritiene in conclusione che il progetto di modifica in esame non sia sostanziale ai fini VIA e che non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione “Lustignano”, come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- titolare incarico E.Q. Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 438 43 84) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it;
- Arch. Giovanna Bologna (tel. 055 438 22 31) e-mail: giovanna.bologna@regione.toscana.it;

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-GB/